

COVID-19

Le Autorità di Vigilanza prorogano i termini per mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, Consob), l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito, UIF) hanno annunciato una serie di misure volte ad agevolare lo svolgimento delle attività di *compliance* da parte di banche e di intermediari non bancari vigilati, in presenza delle difficoltà emerse a seguito dall'emergenza sanitaria in corso.

Tali misure si aggiungono a quelle già disposte da Banca d'Italia, che sono state oggetto di una nostra precedente comunicazione e che sono di seguito riepilogate per completezza informativa.

Le Autorità di Vigilanza hanno deciso di concedere delle proroghe dei termini in relazione agli adempimenti riassunti nella tabella riportata di seguito.

NOTA BENE: in grassetto le novità rispetto alla nostra precedente comunicazione.

Autorità di Vigilanza	Proroga	Adempimento prorogato	Scadenza originaria
Consob	60 giorni	Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (Allegato II.1 Delibera Consob 17297/2010 e successivi aggiornamenti)	31 marzo 2020
	60 giorni	Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (Allegato II.13 Delibera Consob 17297/2010 e successivi aggiornamenti)	31 marzo 2020
	60 giorni	Relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (Allegato II.15 Delibera Consob 17297/2010 e successivi aggiornamenti)	31 marzo 2020

	60 giorni	Relazione sulla struttura organizzativa di SGR, SICAF e SICAV ai sensi della Delibera Consob 17297/2010 e successivi aggiornamenti	31 marzo 2020
UIF	30 giorni	Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.A.R.A. ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e Provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013	Il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento (scadenza mensile)
	30 giorni	Le comunicazioni oggettive ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019	Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento (scadenza mensile)
	30 giorni	Dichiarazioni delle operazioni in oro ai sensi della Legge 7/2000 e Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014	Entro la fine del mese successivo alla data di compimento dell'operazione
Banca d'Italia	60 giorni	ICAAP/ILAAP per banche (incluse le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede in Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti d'America; cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 1), società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") e ICAAP per intermediari finanziari ex articolo 106 TUB (di seguito "IF")	30 aprile 2020
	60 giorni	Piani di risanamento, relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche (incluse le succursali in Italia di banche extracomunitarie) e IF	30 aprile 2020
	60 giorni	Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF e SICAV	31 marzo 2020
	60 giorni	Relazioni sulla struttura organizzativa per IP e IMEL	30 aprile 2020
	60 giorni	Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario a carico di a) banche italiane, b) succursali in Italia di banche comunitarie, c) SIM; d) succursali in Italia di imprese di investimento quando i soggetti elencati svolgano la funzione di depositario ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo VIII, Capitolo I, Sezione IV)	31 marzo 2020

	60 giorni	Relazione della funzione antiriciclaggio comprensiva dell'attività di autovalutazione dei rischi relativa al 2019. Si ricorda che tale adempimento riguarda: a) banche; b) SIM; c) SGR; d) SICAV; e) SICAF; f) IF; g) IMEL; h) IP; i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; l) le banche, gli IP e gli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; m) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; n) i confidi; o) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB	30 aprile 2020
	60 giorni	Adeguata verifica ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare, con riferimento al recupero dei dati della clientela già acquisita (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2020 di emanazione delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo")	30 giugno 2020
	60 giorni	Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del "Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF" adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (cfr. articolo 2, comma 2 del regolamento e relativo provvedimento di emanazione) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento	30 giugno 2020
	60 giorni	Risposte da fornire alle consultazioni normative in corso	Scadenza fissata in ciascuna consultazione
	150 giorni	Trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche (cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione VII)	30 aprile 2020
	30 giugno 2020	Invio dell'aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative	



Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

◆ **Dott. Lorenzo Banfi:** lorenzo.banfi@studiopirola.com